COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2003

che stabilisce condizioni speciali per la commercializzazione di specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a determinate malattie e dei prodotti da esse derivati

[notificata con il numero C(2003) 1641]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/390/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 14, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- La direttiva 91/67/CEE stabilisce i requisiti e le disposizioni applicabili alla definizione di condizioni adeguate per la commercializzazione, in zone e aziende riconosciute o con un programma approvato, di pesci vivi d'allevamento, molluschi e crostacei, loro uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, di detta direttiva.
- La direttiva 91/76/CEE prevede la possibilità di derogare (2) a tali requisiti per le specie che non sono portatrici delle malattie considerate. Tale deroga si applica se è dimostrato che il trasporto da una zona non riconosciuta verso una zona riconosciuta di animali d'acquacoltura, di loro uova e gameti non appartenenti alle specie sensibili, non causa la trasmissione passiva di tali malattie. La direttiva prevede inoltre l'elaborazione di un elenco di animali d'acquacoltura ai quali si applica la deroga in questione.
- È sufficientemente provato che talune specie di molluschi non sono sensibili alla bonamiosi (Bonamia ostreae) e alla marteiliosi (Marteilia refringens), né la trasmettono passivamente. Esse devono essere pertanto inserite nel suddetto elenco.

- A norma della direttiva 91/67/CEE, all'atto dell'introduzione in zone e aziende riconosciute o con un programma approvato, i pesci vivi e i molluschi d'allevamento devono essere scortati da documenti di trasporto. La decisione 93/22/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che stabilisce i modelli dei documenti di trasporto di cui all'articolo 14 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio (3), definisce i modelli di tali documenti di trasporto. Per motivi di chiarezza occorre aggiornare i modelli dei documenti di trasporto e sostituire la decisione 93/22/CEE con la presente decisione.
- (5) A norma della direttiva 91/67/CEE, la commercializzazione dei molluschi di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, della medesima è soggetta a garanzie complementari, segnatamente in relazione all'origine dei molluschi stessi. L'applicazione di tali garanzie rende difficoltoso l'approvvigionamento di molluschi. La decisione 93/55/CEE della Commissione (4), modificata dalla decisione 93/169/CEE (5), ha pertanto modificato le garanzie necessarie per immettere molluschi nelle zone per le quali è stato approvato un programma volto a dimostrare l'assenza della Bonamia ostreae e della Marteilia refringens. Le disposizioni della decisione 93/55/CEE devono essere modificate e, per motivi di chiarezza, sostituite dalle disposizioni della presente decisione.
- La presente decisione tiene conto dei nuovi dati scientifici e delle raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).
- La presente decisione lascia impregiudicate le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria. Il modello di documento ivi figurante non sarà pertanto richiesto per gli animali d'acquacoltura, le loro uova e gameti, commercializzati direttamente per il consumo umano.

⁽¹) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. (²) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 16 del 25.1.1993, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 14 del 22.1.1993, pag. 24. (5) GU L 71 del 24.3.1993, pag. 16.

- (8) Occorre prevedere un congruo periodo di tempo per l'applicazione di tali nuovi requisiti in materia di certificazione
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

IT

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

- 1. La presente decisione stabilisce:
- a) le condizioni di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali d'acquacoltura, loro uova e gameti, non sensibili alle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, della direttiva 91/67/CEE, in zone e aziende riconosciute o con un programma approvato;
- b) un modello del documento di trasporto previsto all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/67/CEE;
- c) un elenco delle specie animali d'acquacoltura alle quali è applicabile la deroga prevista all'articolo 14, paragrafo 4, primo comma, di detta direttiva.
- 2. La presente decisione non si applica nei casi in cui gli animali d'acquacoltura, le loro uova e gameti, di cui al paragrafo 1, sono commercializzati direttamente per il consumo umano.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni dell'articolo 2 della direttiva 91/67/CEE, dell'articolo 2 della direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (¹), modificata da ultimo dalla decisione 2001/288/CE della Commissione (²), e dell'articolo 2 della direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (³), modificata da ultimo dalla decisione 2003/83/CE (⁴).

Articolo 3

Documenti di trasporto

All'atto dell'introduzione in zone e aziende riconosciute o con un programma approvato, tutti gli animali che rientrano nel campo d'applicazione della presente decisione, nonché le loro uova e gameti, devono essere scortati da un documento di trasporto in conformità del modello figurante nell'allegato I e soddisfare i requisiti previsti nel medesimo, tenendo conto delle note esplicative riportate nell'allegato II.

Articolo 4

Specie non portatrici

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 91/67/CEE, l'allegato III della presente decisione stabilisce l'elenco delle specie animali d'acquacoltura cui è applicabile la deroga istituita dall'articolo 14, paragrafo 4, primo comma, della suddetta direttiva.

Articolo 5

Abrogazione

Le decisioni 93/22/CEE e 93/55/CEE sono abrogate. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 6

Campo d'applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 2 agosto 2003.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2003.

Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 99 del 10.4.2001, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 32 del 7.2.2003, pag. 13.

IT

ALLEGATO I

Documento di trasporto per la commercializzazione di [pesci vivi] (¹), [molluschi] (¹) [e] (¹) [crostacei] (¹), [loro uova e gameti] (¹), non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, destinati all'allevamento, alla riproduzione, all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione in zone e aziende riconosciute o con un programma comunitario approvato in relazione a [Bonamia ostreae] (¹) [e] (¹) [Marteilia refringens] (¹) [e] (¹) [Setticemia emorragica virale (VHS)] (¹) [e] (¹) [Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)]

| | | | N. coc | lice di riferimento | ORIGINALE | | |
|--|----------------------|---------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| 1. Luogo d'origin | e della partita | | 2. | Destinazione della pa | rtita | | |
| 1.1. Stato membro d'origine: | | 2.1. | Stato membro: | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.3. Azienda d'origine, nome (¹): | | | 2.2. Zona o parte (³) (⁴) dello Stato membro: | | | | |
| | | | | - | | | |
| 1.4. Indirizzo dell'azienda: | | | 2.3. Azienda (¹) di destinazione, nome: | | | | |
| | | | 2.3. | | | | |
| 1.5. Lucas di massalsa (1): | | | | | | | |
| 1.5. Luogo di raccolta (²): | | | 2.4. | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.6. Nome, indirizzo e recapito telefonico del mittente: | | | 2.5. | Luogo di destinazione (| 5): | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Nome, indirizzo e rectario: | capito telefonico del destina- | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (6) | | | | | | | |
| 3.1. [Autocarro] (¹), [vagone ferroviario] (¹), [nave] (¹), [aereo] (¹): | | | | | | | |
| 3.2. [Numero/i d'immatricolazione/di registrazione] (¹), [nome della nave] (¹), [numero del volo] (¹): | | | | | | | |
| 3.3. Dati relativi all'identificazione della partita: | | | | | | | |
| 4. Descrizione della partita | | | | | | | |
| □ Pesce | | | | | | | |
| □ Molluschi | | | | | | | |
| ☐ Crostacei | | | | | | | |
| □ Stock d'allevamento | □ Stock selvatici | □ Animali vivi | | □ Gameti | ☐ Uova fecondate | | |
| ☐ Uova non fecondate ☐ Larv | | □ Larve/avanno | tti | | | | |
| pi | | Peso totale partita | | Volume di [uova] (¹) [gameti] (¹) | Età degli animali vivi | | |
| | | Numero | | | | | |
| | | | [pesci] (¹) [molluschi] (¹) | | | | |
| | | [crostacei | | | | | |
| | | | | | □ > 24 mesi | | |
| | | | | | □ 12-24 mesi | | |
| | | | | | □ 0-11 mesi | | |
| | 1 | 1 | | 1 | □ sconosciuta | | |

IT

| 5. | At | testato sanitario | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|
| | Il sottoscritto, certifica che i [pesci] (¹) [e] [molluschi] (¹) [e] [crostacei] (¹) [e] [uova] (¹) [e] [gameti] (¹) oggetto della presente partita non appartengono alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, della direttiva 91/67/CEE, e: | | | | | |
| 5.1. | | riconosciuta per quanto riguarda: [bonam gens)] (¹) [e] (¹) [setticemia emorragica vir | iosis (Bonamia ostreae)] (¹) [e] (¹) [marteiliosis (Marteilia refrinale] (¹) [e] (¹) [necrosi ematopoietica infettiva] (¹), in confor(⁴), e] | | | |
| | 0 | riconosciuta per quanto riguarda: [bonan gens] (¹) [e] (¹) [setticemia emorragica vir | niosi (Bonamia ostreae)] (¹) [e] (¹) [marteiliosi (Marteilia refrinale] (¹) [e] (¹) [necrosi ematopoietica infettiva] (¹), in confor(⁴), e] | | | |
| | O | che non detiene [pesci] (¹) [e] (¹) [mollusch | ni] (¹) [e] (¹) [crostacei] (¹) appartenenti alle specie sensibili di a direttiva 91/67/CEE, e non è in contatto con corsi d'acqua o | | | |
| | О | (¹) [appartengono alle specie di cui all'alle | egato III della decisione 2003/390/CE (^s), e] | | | |
| 5.2. | ris | rispondono ai seguenti requisiti: | | | | |
| | a) | da quando sono stati [raccolti] (¹) [catturati] (¹), non sono venuti a contatto con altri animali acquatici vivi, uova o gameti, di stato sanitario inferiore o di specie diverse da quelle elencate nell'allegato III della decisione 2003/390/CE (8); | | | | |
| | b) | non sono destinati alla distruzione o alla macellazione ai fini dell'eradicazione delle malattie elencate nell'allegato A, colonna 1, della direttiva 91/67/CEE o nell'allegato D della direttiva 95/70/CE [o a causa di una mortalità anormale provocata da altri agenti patogeni] (°); | | | | |
| | c) | non provengono da un'azienda soggetta a divieti per motivi di polizia sanitaria; | | | | |
| | d) | sono stati esaminati il giorno del carico e sono risultati esenti da segni clinici di malattia, [tra cui una mortalità anormale] (9); | | | | |
| | e) | sono stati sottoposti ad esame visivo [almeno 1 000 molluschi della partita, scelti a caso] (9) (10) [una parte rappresentativa della partita, scelta a caso] (11), effettuato su ogni lotto di origine diversa, senza che siano state identificate specie diverse da quelle di cui al punto 4 del presente certificato; | | | | |
| | f) | sono stati collocati [in acqua] (¹) [su ghiaccio] (¹) di qualità tale da non alterarne lo stato di salute; | | | | |
| | g) |) sono stati collocati in [contenitori ermetici puliti e preventivamente disinfettati con un disinfettante autorizzato, recanti all'esterno un'etichetta leggibile] (¹) [in una barca vivaio in cui il vivaio ed il relativo sistema di tubi e di pompe sono stati preventivamente disinfettati con un disinfettante autorizzato, recante un manifesto di carico] (¹) in cui sono riportate le pertinenti (¹²) informazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente certificato unicamente alla seguente dichiarazione: | | | | |
| | | [crostacei] (')] (') [e] (') [Gameti di [pesce] (') [e alle specie sensibili di cui all'allegato A, colon: commercializzazione nella Comunità, compre | ostacei] (¹)] (¹) [Uova di [pesce] (¹) [e] (¹) [molluschi] (¹) [e] (¹) [molluschi] (¹) [e] (¹) [crostacei] (¹)] (¹) non appartenenti na 2, elenco II, della direttiva 91/67/CEE, autorizzati per la se le zone e le aziende riconosciute o con un programma [e] (¹) [Marteilia refringens] (¹) [e] (¹) [setticemia emorragica a] (¹) | | | |
| Fatt | эа. | (Luogo) | il(Data) | | | |
| | | Timbro | (Firma dell'Ispettore ufficiale) | | | |
| | | ufficiale | (Nome in stampatello, qualifiche e titolo) | | | |

Note

- (1) Cancellare se non pertinente.
- (2) Se diversa dal luogo d'origine; cancellare se non pertinente.
- (3) Indicare la zona.

IT

- (4) Indicare la decisione della Commissione sulla cui base è stata concessa l'approvazione.
- $(^5\!)$ Se diversa dall'azienda di destinazione; cancellare se non pertinente.
- (6) Secondo il caso, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo. In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 3.3.
- (7) Nome e indirizzo dell'azienda.
- (8) GU L 135 del 3.6.2003, p. 19.
- (9) Se si tratta di una partita di molluschi; cancellare se non pertinente.
- (10) L'esame visivo deve riguardare l'intera partita se questa contiene meno di 1 000 molluschi bivalvi.
- (11) Se si tratta di una partita di pesci e/o crostacei; cancellare se non pertinente.
- (12) Stato membro e zona (ove del caso) di origine e di destinazione; nome e recapito telefonico del mittente e del destinatario.

IT

ALLEGATO II

Note esplicative per il documento di trasporto e l'etichettatura

- a) I documenti di trasporto vengono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine in conformità del modello figurante nell'allegato I della presente decisione, tenendo conto delle specie della partita e dello status del luogo di destinazione.
- b) L'originale di ciascun certificato è composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.
 - Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura «originale» e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del documento di trasporto sono numerate (pagina 1, 2, 3 ...) di (numero totale di pagine).
- c) L'originale del documento di trasporto e le etichette previste nel modello di documento di trasporto sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.
- d) Sull'originale del documento di trasporto devono essere apposti, il giorno di carico della partita, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti dello Stato membro di origine accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).
 - Il timbro (eccetto se in rilievo) e la firma devono essere di colore differente da quello stampato.
- e) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al documento di trasporto vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante dell'originale e ciascuna di esse deve recare la firma e il timbro dell'ispettore ufficiale che procede alla certificazione.
- f) L'originale del documento di trasporto deve scortare la partita fino al luogo di destinazione.
- g) La validità del documento di trasporto è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.
- h) Gli animali acquatici, le loro uova e gameti non devono essere trasportati insieme ad altri animali acquatici, alle loro uova e gameti di stato sanitario inferiore. Inoltre essi non devono essere trasportati in condizioni che possano alterarne lo stato di salute.

ALLEGATO III

Elenco delle specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a determinate malattie e non responsabili della loro trasmissione

| Malattie dei molluschi (agente patogeno) | Specie di molluschi | |
|---|--|--|
| Bonamiosi (Bonamia ostreae) | Ostrica giapponese Crassostrea gigas Cozze Mytilus edulis e M. galloprovincialis Vongola verace della specie Ruditapes decussatus Vongola verace della specie Ruditapes philippinarum | |
| Marteiliosi (Marteilia refringens) | Ostrica giapponese Crassostrea gigas | |